

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### Art. 1 - Costituzione, scopi e normativa

È costituita, a tempo indeterminato, con sede in Sesto Calende Via San Donato 19 un'Associazione Sportiva Dilettantistica, che assume la denominazione di **“POLISPORTIVA IST.SUP. DALLA CHIESA SESTO CALENDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** per brevità denominata anche **“IST.SUP.DALLA CHIESA ASD”**.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale asindacale, è costituita per il perseguimento di finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed ha lo scopo di praticare e propagandare le seguenti attività sportive nonché le discipline ad esso associate ed a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati: arrampicata sportiva, baseball – softball, atletica leggera, badminton, bocce, bridge, calcio, cheerleading, ciclismo, dama, danza sportiva, ginnastica, giochi e sport tradizionali, hockey, judo, ju-jitsu, karate, arti marziali, nuoto, medicina dello sport, orientamento, palla tamburello, pallamano, pallacanestro, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sport invernali, scacchi, tennis tavolo, triathlon, vela, tiro alla fune, tiro con l'arco, twirling.

L'associazione può inoltre organizzare manifestazioni e gare sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili ed amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti; promuovere la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali in base ai regolamenti specifici; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle attività sportive praticate esercitando con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport praticati dall'ente nonché le discipline ad essi associati.

L'Associazione intende altresì provvedere alla assistenza continua dei propri Associati attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive praticate. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

#### Art. 2 - Segni distintivi

I colori sociali vengono stabiliti in: Azzurro e Bianco.

Il logo dell'Associazione, elaborato da persone individuate dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, verrà posto sul fronte dell'abbigliamento sportivo, lato sinistro del petto.

Per tutte le sezioni sportive sono utilizzati il medesimo logo e colori nonché stile della divisa associativa di rappresentanza, fatte salve le divise di competizione motivate da aspetti tecnici.

#### Art. 3 - Sezioni sportive

In seno all'associazione sono costituite le sezioni sportive affiliate ciascuna ad un Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata o Federazione Sportiva Nazionale riconosciute dal CONI.

La costituzione di una sezione sportiva deve essere approvata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno tre soci che intendono tesserarsi per un Ente di Promozione Sportiva o e/o delle Discipline Associate e/o Federazione Sportiva riconosciute dal CONI relativamente alla nuova disciplina sportiva di cui si vuole aprire la sezione.

Il Consiglio Direttivo approva la richiesta quando l'affiliazione sia tecnicamente ed economicamente sostenibile, dando tempestiva comunicazione agli interessati della delibera specificamente motivata.

A seguito dell'approvazione della costituzione di una nuova sezione sportiva il Consiglio Direttivo predispone le elezioni alla successiva e più prossima assemblea ordinaria per l'elezione dei soli consiglieri

della nuova costituita sezione secondo i criteri di cui all'art. 18 il cui mandato scadrà alla scadenza naturale del precedente Consiglio Direttivo.

#### Art. 4 - Fini istituzionali

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto, avrà facoltà di stabilire quote associative ed erogare eventuali compensi e rimborsi spese direttamente collegati al conseguimento dei fini sociali e debitamente documentati conformemente alle normative vigenti.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione e l'organizzazione delle attività descritte all'art.1, in tutte le forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato italiano sia, residualmente, a livello internazionale;
- b) la promozione di attività per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività descritte all'art.1, nonché l'organizzazione di corsi didattici di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) utilizzare o gestire impianti adibiti a palestre o strutture finalizzate alle attività descritte all'art.1;
- d) organizzare squadre agonistiche e/o dilettantistiche per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diversa natura;
- e) il sostentamento e l'incoraggiamento di attività benefica per l'avviamento alle attività di cui all'Art.1 a favore di persone e categorie meno abbienti o disabili.

In modo complementare, accessorio per natura e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, l'Associazione potrà organizzare iniziative e manifestazioni, anche tramite sponsorizzazioni, e distribuire ai soci, iscritti e/o partecipanti attrezzature, materiali e prodotti tecnico-sportivi in genere, per soddisfare le esigenze delle attività intraprese, la conoscenza dei vari sport, l'intrattenimento e la ricreazione dei Soci, iscritti e/o partecipanti e/o affiliati presso Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate e/o Federazioni Sportive riconosciute dal CONI; non sarà in nessun caso ammessa la distribuzione indiretta di proventi tratti dalle attività.

#### Art. 5 - Domanda di iscrizione

Il numero dei Soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti gli studenti, personale docente e personale ATA dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende (VA), gli ex appartenenti, i familiari delle persone di ambo i sessi che abbiano un rapporto diretto o indiretto con l'istituto predetto e che intendano partecipare o dare sostegno alle attività di cui al precedente articolo 4, e che ne facciano espressa richiesta scritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Fino al compimento del 18esimo anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore.

Per i soci minorenni la domanda di iscrizione deve essere compilata e sottoscritta dai genitori o dall'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela.

È onere del Consiglio Direttivo valutare la compresenza di tutti i requisiti essenziali richiesti per la validità della domanda.

La domanda dovrà essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta corresponsione della quota sociale, che non è rivalutabile in corso d'anno, ma variabile di anno in anno tenuto conto degli obiettivi prefissati, delle sponsorizzazioni e delle liberalità ricevute dall'Associazione, ovvero provenienti da soggetti interessati a contribuire alle finalità sociali.

Eventuali conferimenti dovranno essere debitamente documentati e dovranno ottenere il preventivo nulla osta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile neanche in caso di morte del socio e non verrà rimborsata a nessun titolo né al Socio dimissionario, né al Socio radiato, né a colui che abbia perso la qualifica di socio per qualunque ragione.

#### Art. 6 - Qualifica di socio

L'accettazione della domanda di iscrizione fa acquisire al richiedente la qualifica di socio, secondo le categorie di cui al presente articolo. L'accettazione della domanda deve essere tempestivamente comunicata all'interessato e dà diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri

Sono soci effettivi tutti coloro che versino regolarmente la quota associativa e sono così distinti:

- a) FONDATORI, sono così qualificati i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, godono dei diritti di cui all'articolo 8 e sono sottoposti ai doveri di cui all'articolo 10 finché siano regolarmente iscritti e, nel caso in cui praticino attività sportiva, godono dei medesimi diritti e doveri dei soci atleti;
- b) ATLETI, sono così qualificati coloro che svolgono attività sportiva previo tesseramento presso Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e/o Federazione Sportiva riconosciuti dal CONI; oltre ai diritti che sono loro propri in quanto soci, potranno godere di particolare assistenza e supporto alla pratica sportiva da parte dell'Associazione;
- c) TECNICI, sono così denominati coloro che nell'ambito dell'attività associativa svolgono l'attività di istruttore previa qualifica presso Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e/o Federazione Sportiva riconosciuti dal CONI o diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie; godono dei medesimi diritti, salvo specifiche limitazioni, e sono sottoposti agli stessi doveri dei soci fondatori;
- d) SIMPATIZZANTI, sono così denominati coloro che al momento dell'iscrizione dichiarino di aderire alle finalità dell'Associazione ma non intendano qualificarsi come atleti o tecnici; godono dei medesimi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri dei soci fondatori.

#### Art.7 - Rigetto della domanda di iscrizione

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità dell'aspirante nuovo Socio e/o Iscritto con le finalità statutarie e contrari ai requisiti della domanda di adesione all'Associazione, ovvero comportamenti lesivi delle comuni norme di decoro e sociali che animano l'Associazione e al fine di mantenere alto il rispetto dei valori posti a suo fondamento, il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare la domanda, con restituzione della quota eventualmente anticipata per l'associazione e null'altro a pretendere.

Il rigetto deve essere tempestivamente comunicato, corredato di motivazione ed indicare il termine di dieci giorni entro il quale presentare ricorso scritto e motivato all'Assemblea dei soci che nella prima riunione utile, a maggioranza dei presenti, provvederà a convalidare o meno il rigetto della domanda.

## Art.8 - Diritti dei soci

Tutti i Soci potranno:

1. allorquando disponibili e nel rispetto dei regolamenti ivi vigenti frequentare i locali sociali secondo le norme previste dal Regolamento dell'Associazione, nonché servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Ente;
2. prendere parte alle attività e manifestazioni di cui agli Artt. 1 e 3 promosse dall'Associazione e da altri Enti, nel qual caso vigerà la raccomandazione all'utilizzo della divisa ufficiale con i colori sociali dell'Associazione;
3. presentare proposte e/o reclami in forma scritta al Consiglio Direttivo;
4. partecipare alle Assemblee dei soci esprimendovi i diritti previsti dal presente Statuto per le diverse categorie di socio.

I soci effettivi in regola col pagamento della quota sociale avranno il diritto di:

1. intervenire e discutere alle Assemblee generali;
2. partecipare con il proprio voto alle delibere assembleari, nelle modalità previste per i soci minorenni;
3. candidarsi al Consiglio Direttivo o a Presidente, salvo le limitazioni stabilite per i soci minorenni;
4. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, nelle modalità previste per i soci minorenni;
5. essere nominati o eletti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci a ricoprire cariche sociali nonché delegati dagli organi competenti ad agire in nome e per conto dell'A.S.D., salvo le limitazioni previste per i soci minorenni;
6. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, nelle modalità previste per i soci minorenni.

## Art. 9 - Soci minorenni

Il minorenne che intenda iscriversi all'Associazione potrà farlo per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela, che agiranno in suo nome e per suo conto.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dell'associato Junior rappresentano il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenni.

I soci minorenni non possono coprire cariche sociali.

#### Art. 10 - Doveri dei soci

Tutti i Soci effettivi, siano essi maggiorenni o minorenni, sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, delle linee guida e dei Regolamenti interni, delle disposizioni legislative in genere e di quelle degli Enti di promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate e delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI nonché dei regolamenti vigenti in ambito delle attività previste e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. alla puntuale corresponsione della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo se e quando dovuta;
3. a non apporre sull'attrezzatura di proprietà e sulle divise dell'Associazione simboli partitici; è altresì fatto divieto di esporre simboli partitici anche su materiale e attrezzatura di proprietà del socio nell'ambito di manifestazioni sportive promosse dall'Associazione o in rappresentanza di essa.

In caso di trasgressioni dei doveri di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, può diffidare o richiamare il socio in caso di lievi inadempienze.

Nei casi di inadempienze più rilevanti, a maggioranza assoluta, potrà sospenderlo temporaneamente o dichiararlo decaduto dalle cariche eventualmente ricoperte o radiarlo.

I medesimi doveri sono estesi agli organi sociali.

#### Art. 11 - Cessazione dalla qualifica di socio

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo in forma scritta ed esercitate in qualunque momento, in ogni caso il dimissionario non ha diritto alla ripetizione della quota associativa;

- b. per mancato rinnovo delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, quando sia spirato il termine di messa in mora previsto dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione;
- c. per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio a causa di gravi comportamenti deontologicamente, moralmente, socialmente e/o sportivamente rilevanti ed inadempienze gravi o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali, materiali e d'immagine all'Associazione o dimostri di non dividerne più le finalità ovvero nei casi in cui trasgredisca ai doveri che discendono dalla qualifica di socio; la delibera di radiazione deve essere ratificata a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso almeno un anno dalla delibera di radiazione;
- d. per decesso.

#### Art. 12 - Organi dell'associazione

Sono organi statutari dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci contemplati dall'articolo 6. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio ha diritto di voto, con facoltà di rappresentare per delega un massimo di due Soci. L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.



L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

#### Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale dell'anno precedente; essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- ogni quattro anni elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente;
- delibera sull'approvazione di regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri e dei revisori dei conti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria;
- delibera sulle liberalità a favore di altre Associazioni ed Enti;
- delibera altresì su tutte le altre materie espressamente attribuite dal presente Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo le diverse maggioranze deliberative previste dal presente Statuto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti validi su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto e quelle che riguardano la responsabilità dei consiglieri questi non hanno diritto di voto, fermo restando il diritto di parola.

Le votazioni sono assunte secondo le modalità stabilite dal Presidente; le elezioni alle cariche sociali avvengono necessariamente a scrutinio segreto.

#### Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima. L'assemblea straordinaria dei soci è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero allorché ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo almeno 1/10 dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla approvazione dell'Assemblea mediante la richiesta al Consiglio Direttivo.

#### Art. 16 - Presidenza e deliberazioni delle Assemblee

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo da altro socio o anche persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea incarica il Segretario Amministrativo dell'Associazione di fungere da segretario nell'Assemblea; in caso di sua assenza il presidente dell'assemblea propone un Segretario che viene nominato dall'Assemblea; le deliberazioni dell'Assemblea adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e sono immediatamente esecutive.

#### Art. 17 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione, il cui mandato è pari a quello del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e la firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Previa delibera del Consiglio Direttivo può aprire e gestire conti correnti bancari o postali o carte di pagamento ricaricabili intestati all'Associazione ed in stretta collaborazione con il Segretario Amministrativo.

Può delegare le sue funzioni a qualunque socio con procura, è in ogni caso sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, è legittimato ad adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno, domandando la ratifica dello stesso al Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato entro una settimana il compimento dell'atto necessario e urgente; in ogni caso il Presidente agisce necessariamente dopo aver ottenuto tempestiva autorizzazione scritta, ricevuta anche tramite e-mail, da almeno la maggioranza dei componenti del Direttivo che decidono in assenza di discussione; a tal fine il Presidente comunicherà ai componenti il Consiglio Direttivo, nelle modalità che ritenga più utili e idonee ad ottenere una tempestiva risposta dagli stessi, i motivi per cui ritenga azionabile questo potere.

#### Art. 18 - Consiglio Direttivo

È presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, è composto da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di quindici, dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede alla sostituzione o conferma delle cariche statutarie che possono essere rinnovate per eguale durata. Presidente e due consiglieri costituiscono la cosiddetta "Quota Dirigenti" ossia il numero minimo di membri del Direttivo che non rappresentano alcuna sezione sportiva specifica e per la cui elezione tutti i soci concorrono con pari diritto di voto e di candidatura.

Il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente ed a due consiglieri (denominata quota dirigenti), può essere formato da un massimo 3 consiglieri per ogni sezione sportiva. In caso di costituzione di una nuova sezione si procederà con la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci al fine di eleggere i nuovi membri del

Direttivo in rappresentanza di tale sezione. Questi consiglieri restano in carica fino a naturale scadenza del mandato in essere del Consiglio Direttivo.

I consiglieri di sezione possono essere eletti in rappresentanza di:

- soci fondatori e soci simpatizzanti (quota dirigenti) eletti da tutti i soci legittimati all'esercizio del diritto di voto, non più di uno per ogni sezione sportiva; risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti;
- atleti (quota atleti) eletti solo da atleti della sezione sportiva di appartenenza secondo le modalità previste, sino ad un massimo di non più di uno per ogni sezione sportiva; risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti;
- tecnici (quota tecnici) eletti solo da tecnici della sezione sportiva di appartenenza che siano riconosciuti dalla Federazione Sportiva o dalla Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, non più di uno per ogni sezione sportiva; risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.

Dei 3 consiglieri eletti per ciascuna sezione uno è in quota atleti, uno in quota tecnici e uno in quota dirigenti.

In mancanza di candidature e/o soci elettori in quota atleti o tecnici, i consiglieri eletti possono essere in quota dirigenti sino ad un massimo di 3 in totale per ciascuna sezione sportiva.

Possono votare in quota atleti per la propria sezione solo soci tesserati come atleti per la Federazione Sportiva o la Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Possono votare in quota tecnici per la propria sezione solo soci tesserati e riconosciuti come tecnici dalla rispettiva Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI oppure tramite laurea in scienze motorie o diploma ISEF.

È fatto divieto al Consiglio Direttivo approvare eventuali attività che si inseriscano nella propaganda di qualche partito o, ancora, accettare sovvenzioni provenienti da partiti politici o dai loro leader.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo fissando le responsabilità associative di questi ultimi in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei fini statutari.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il dimissionario deve essere supplito entro il termine di 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, i responsabili delle varie attività esercitate e delle sezioni sportive. Le mansioni del Consiglio Direttivo vengono svolte a titolo gratuito, saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico in linea con l'oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

#### Art. 19 - Quorum e competenze

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario, ovvero ne facciano richiesta almeno 2/3 dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico;
- redigere la relazione annuale sull'attività svolta;
- redigere le linee guida/regolamenti che disciplinino il concreto funzionamento dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci.
- compilare i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività associativa, previo parere del Collegio di revisione dei conti;

- formulare o implementare il regolamento interno di cui deve essere chiesta la ratifica dell'Assemblea;
- proporre delibere circa l'ammonizione, sospensione, la radiazione e decadenza dei Soci e/o degli Iscritti;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività associative;
- amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- deliberare su tutte le materie che dal presente Statuto siano riservate alla sua competenza nonché su ogni materia inerente l'amministrazione corrente dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti a seconda delle materie trattate, può altresì interpellare, senza efficacia vincolante, il Collegio dei Revisori dei Conti prima di ogni delibera.

#### Art. 20 - Decadenza dei Consiglieri e del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, fino a un numero di componenti residui pari o superiore a tre, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, altrimenti si applica l'ultimo periodo dell'articolo 18.

In mancanza di eletti residui in graduatoria si dovrà procedere ad elezioni suppletive nel minor tempo possibile salvo diversa delibera dell'Assemblea soci a condizione che il numero dei membri del Direttivo non sia inferiore a tre, in questo caso le elezioni devono essere convocate entro 30 giorni dalla diminuzione del numero dei consiglieri al di sotto di tale soglia.

I Consiglieri che subentrano nel mandato restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade l'intero Consiglio Direttivo; il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano in carica in caso di impedimento del primo, assume l'incarico dell'ordinaria

amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi il rendiconto con il voto contrario di almeno 2/3 dei presenti o rappresentanti, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci che deve essere convocata a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza.

#### Art. 21 – Segretario Amministrativo

Il Segretario svolge funzioni amministrative durante tutto l'arco dell'anno ed informa il Consiglio Direttivo circa la situazione contabile dell'Associazione; ha potere dispositivo delle risorse economiche congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente ma non disgiuntamente da questi.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, provvedendo altresì a trasmettere i primi ai componenti del Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, e i secondi a tutti i soci.

Per la sola compilazione dei verbali il Consiglio Direttivo può dar delega a tale funzione di verbalizzante ad un consigliere, fermo restando che la supervisione e la trasmissione dei verbali è compito del Segretario Amministrativo.

#### Art. 22 - Consiglieri

Collaborano, ciascuno per gli incarichi cui sono preposti, al raggiungimento dell'oggetto sociale rendicontando il Consiglio del loro operato.

#### Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza; loro compito è il controllo della correttezza della gestione contabile

dell'Associazione. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

L'accettazione della carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica sociale

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere di diritto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e nelle riunioni delle eventuali commissioni nominate dal Consiglio stesso, dove vengono assunte delibere amministrative con potere di parola.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione della Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci; vigila sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari interne o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi, la verifica dei poteri e delle competenze dell'Assemblea rispetto ai punti all'ordine del giorno e funge da Commissione di scrutinio per le votazioni.

Delibera a maggioranza semplice, nelle votazioni in tema di responsabilità del Consiglio Direttivo, che avvengono necessariamente a scrutinio segreto dopo discussione nella quale è possibile sentire i componenti del Consiglio Direttivo; I verbali delle sedute sono redatti a turno dai componenti l'organo.

I verbali saranno raccolti in apposito libro verbali tenuto a cura di uno dei componenti l'organo, individuato all'inizio di ogni nuovo mandato, che si assume anche l'incarico di trasmettere per estratto i verbali al Consiglio Direttivo e di consegnarli integri al membro che lo sostituirà nel compito di detenzione dei verbali.

#### Art. 24 - Incompatibilità

La carica di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario Amministrativo della Associazione è incompatibile con la qualifica di Tecnico e di Istruttore sociale.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

È fatto divieto al Presidente ed al Vice Presidente ed agli appartenenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima



Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

#### Art. 25 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello del CONI. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello del CONI. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Sesto Calende.

#### Art. 26 Tutela del buon nome e onore dell'IIS C.A.Dalla Chiesa di Sesto Calende - Referenti

A salvaguardia del buon nome e dell'onore dell'Istituto di Istruzione Superiore C.A.Dalla Chiesa di Sesto Calende (VA) e come referenti dell'istituto stesso nonché coordinatori delle attività congiunte tra Associazione e Istituto, presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee ordinarie e straordinarie, con il solo diritto di parola, due membri del Consiglio di Istituto incaricati dallo stesso (genitore, docente o studente maggiorenne). I referenti dell'IIS C.A.Dalla Chiesa ricevono comunicazione preventiva delle convocazioni sia delle riunioni del Consiglio Direttivo che delle assemblee dell'Associazione.

Ogni carica associativa è incompatibile con la qualità di Referente.

#### Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili, acquistati o donati, che diverranno di proprietà dell'Associazione;

2. da quote associative, iscrizioni, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati dai Soci, da privati, da Enti o da altre Associazioni;
3. da eventuali rimanenze di cassa documentate ed impegnate dal Consiglio Direttivo a favore di attività future previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote associative, dalle quote di iscrizione e dagli eventuali maggiori corrispettivi versati dai Soci per le attività allorquando necessari;
2. dalle entrate derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
4. dai valori dei gadget o materiali eventualmente ceduti, i cui valori verranno indicati dal Consiglio Direttivo. Il maggiore introito verrà utilizzato per il conseguimento dell'oggetto associativo.

#### Art. 28 - Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo fedele, veritiero e corretto la situazione economica dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. All'Associazione è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, i fondi residuali tratti dalle attività o avanzi di gestione nonché capitali vari durante la vita dell'Associazione.

Sono fatte salve le elargizioni benefiche, a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende (VA) e della promozione di tutte le attività sportive studentesche; sono altresì fatti salvi i versamenti ed elargizioni imposti dalla Legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici consuntivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Una volta approvati i rendiconti sono messi a disposizione di tutti gli associati ed a coloro i quali abbiano interesse a prenderne visione tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione o con altre modalità ritenute adeguate a garantirne la conoscibilità da parte degli interessati.

#### Art. 29 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Dello scioglimento verrà data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende (VA), oltreché a tutti i Soci, sponsor ed ulteriori interessati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere:

- a) devoluto all'Istituto Statale di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende (VA), con specifica indicazione dei vincoli per il suo utilizzo per fini di pubblica utilità;
- b) destinato a finalità sportive.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi da quelli ai punti a) e b) del comma precedente non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

La devoluzione deve in ogni caso rispettare quanto previsto dall'art. 90 L. 289/2002 sentito il parere obbligatorio vincolante della Direzione Generale del Terzo Settore istituita presso il Ministero del Lavoro.

#### Art. 30 - Norme transitorie e finali.

Per quanto eventualmente non stabilito dal presente Statuto, si applicano le norme di legge previste dall'Art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, dal Codice Civile, da altre leggi in tema di A.S.D. nonché dai Regolamenti Coni.

Il foro competente per qualsiasi controversia è il Tribunale di Varese.

Sesto Calende, 12 febbraio 2019

I Soci Fondatori:

Firme dei soci fondatori: